

COMUNE di DOGNA

Provincia di Udine

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 31/05/2017

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 72 del 05/06 2020

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d. lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina gli istituti generali di gestione delle entrate tributarie proprie del Comune e delle entrate patrimoniali applicate a fronte di pubblici servizi erogati dal Comune stesso.
2. Costituiscono entrate tributarie proprie gli introiti derivanti al Comune da imposte, tasse, diritti ed altri cespiti di natura tributaria, istituiti ed applicati in forza di leggi vigenti, inclusi quelli affidati a gestori esterni in forza di concessione, ed escluse le addizionali e le compartecipazioni ad imposte erariali e di altri enti.
3. Costituiscono entrate patrimoniali applicate a fronte di pubblici servizi i canoni, le tariffe ed i corrispettivi comunque denominati, non aventi natura tributaria, istituiti ed applicati in forza di leggi vigenti, dovuti al Comune o ai concessionari dello stesso in relazione a prestazioni o servizi di pubblico interesse, disciplinati da normativa legale e regolamentare sottratta alla libera contrattazione e disponibilità delle parti.
4. Il presente regolamento non si applica alle entrate comunali di diritto privato, né ai corrispettivi di pubblici servizi che il Comune riscuota in nome e per conto di soggetti terzi.
5. Le norme del presente Regolamento devono essere osservate anche dai soggetti esterni al Comune che gestiscono l'applicazione, l'accertamento e/o la riscossione delle entrate in forma di delega amministrativa.

Art. 2

Finalità

1. Le norme del presente Regolamento sono preordinate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate tributarie e patrimoniali, nel rispetto dei principi generali di equità, efficacia, economicità, trasparenza e semplificazione, ed al fine di instaurare un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti e con gli utenti.

Art. 3

Chiarezza e trasparenza delle norme regolamentari

1. Le disposizioni regolamentari emanate dal Comune nelle materie oggetto del presente regolamento devono essere redatte in modo chiaro e tale da non generare difficoltà di interpretazione da parte dei cittadini.
2. I regolamenti comunali di disciplina dei singoli tributi od entrate non possono recare disposizioni in contrasto con il presente Regolamento generale. Qualora sopravvenute disposizioni di legge rendano incompatibile o inapplicabile una previsione del presente Regolamento generale o di regolamenti di settore, il Comune, nell'attesa dell'adeguamento dei propri atti, provvede ad annotare le novità legislative nelle copie dei regolamenti destinate alla diffusione ai cittadini.

Art. 4

Decorrenza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari nelle materie oggetto del presente Regolamento non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti o degli utenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore.

Art. 5

Titolarietà delle entrate e forme di gestione

1. Soggetto attivo delle entrate tributarie e patrimoniali di cui al presente Regolamento è il Comune.
2. Le funzioni di gestione, accertamento e riscossione delle singole entrate, ove non sia diversamente stabilito dalla legge, sono svolte in forma diretta dal Comune, nella propria veste di titolare delle entrate medesime.
3. In alternativa alla gestione diretta, con deliberazione del Consiglio il Comune può **optare per** l'esercizio, in tutto o in parte, delle funzioni di cui al comma 2 in una delle forme previste dalla Legge, anche mediante forma associata con altri enti locali. La deliberazione consiliare enuncia le motivazioni, sul piano amministrativo e finanziario, dell'affidamento esterno, ne predetermina gli indirizzi ed i limiti temporali ed approva lo schema di convenzione per la gestione in forma associata, ovvero lo schema di disciplinare negli altri casi. La devoluzione a società o concessionario esterno delle funzioni di gestione, accertamento e riscossione dell'entrata comporta il trasferimento al soggetto affidatario della titolarità dei connessi poteri amministrativi e dei rapporti giuridici con i contribuenti o con gli utenti, sia sul piano sostanziale che processuale; il Comune conserva la titolarità del potere di disciplina regolamentare e di determinazione delle aliquote, tariffe detrazioni ed agevolazioni.
4. L'eventuale affidamento delle funzioni gestorie avviene in base alle opzioni gestionali previste dalla normativa vigente.

Art. 6

Agevolazioni ai cittadini

1. Le esenzioni e le agevolazioni in materia di entrate tributarie e di entrate patrimoniali per pubblici servizi sono previste e disciplinate da disposizioni di legge e di regolamento.
2. Le deliberazioni degli organi comunali che determinano le aliquote e le tariffe possono introdurre, nei casi consentiti dalle leggi quadro e dai regolamenti comunali, ulteriori **fattispecie di**

agevolazione, anche per periodi temporanei, rispondenti a criteri razionali ed a finalità economiche e sociali.

3. Le deliberazioni che dispongono misure agevolative per i contribuenti od utenti devono formulare una puntuale dimostrazione del presunto minor gettito derivante dall'applicazione delle misure stesse e le modalità di copertura della minore entrata, a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4. Ove non sia diversamente previsto, le agevolazioni sono riconosciute su richiesta dei soggetti beneficiari; in caso di formulazione della domanda oltre i termini appositamente fissati, l'agevolazione è concessa solamente per il tempo successivo alla richiesta. Nei casi consentiti dalla legge o dai regolamenti le agevolazioni possono essere direttamente applicate dagli interessati in sede di autoliquidazione, salva la possibilità di successive verifiche degli uffici del Comune.

Art. 7

Funzionario responsabile

1. Ogni entrata amministrata in forma diretta dal Comune è devoluta alla gestione di un funzionario responsabile, nominato dalla Giunta all'interno della struttura amministrativa comunale tra soggetti idonei per titolo di studio, qualifica professionale ed esperienza.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive la corrispondenza relativa all'entrata, emette gli atti rivolti al pagamento dei contribuenti o degli utenti (fatturazioni, bollettazioni, inviti, avvisi bonari, accertamenti, irrogazione di sanzioni, ingiunzioni fiscali), appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, dispone i rimborsi. Il funzionario è altresì competente a correggere o revocare in autotutela gli atti emanati nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. In caso di contenzioso, il funzionario sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione di stare in giudizio; lo stesso può essere delegato dal Sindaco alle funzioni di rappresentanza e difesa presso le Commissioni Tributarie.

4. Nei casi e nei termini previsti dalla legge, il nominativo del funzionario responsabile è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. E' consentito affidare ad un medesimo soggetto le funzioni di responsabile di più entrate, purché l'affidamento cumulativo non comporti ostacolo all'efficienza ed al buon andamento dell'azione amministrativa.

6. Qualora le potestà gestorie dell'entrata siano delegate all'esterno, le funzioni di cui al presente articolo sono assunte da persona fisica nominata dal gestore, in possesso di titolo di studio e preparazione professionale adeguati al compito. Il Comune può designare un proprio dipendente

incaricato delle funzioni di vigilanza sull'operato del gestore delegato, anche a tutela dei diritti dei contribuenti.

Art. 8

Avviso bonario

1. Prima di procedere ad atti di imposizione o di recupero, il funzionario preposto può invitare il contribuente o l'utente con apposito avviso a chiarire la sua posizione o a produrre documenti in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso.
2. I chiarimenti e i documenti possono essere presentati o inviati nel termine indicato nell'avviso, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla sua ricezione. Sono fatti salvi i maggiori termini previsti nei regolamenti di disciplina delle singole entrate. Nel medesimo termine il contribuente o l'utente può regolarizzare documenti irregolari o mancanti e sanare la propria posizione contributiva; nelle entrate tributarie può applicare, ove non siano decorsi i termini legali, l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del d. lgs. 18.12.1997 n. 472 e successive modifiche.

Art. 9

Servizio di informazioni al contribuente

1. Il Comune assicura un servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali e di corrispettivi di pubblici servizi, improntato alle seguenti modalità operative:
 - manifesti negli spazi destinati a pubblicità istituzionale;
 - guide informative, costantemente aggiornate, sulle entrate in vigore;
 - guide, comunicati e modulistica sul sito internet del Comune e dell'ente gestore dei servizi ove delegati.
2. Copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie sono resi accessibili in forma integrale nel sito internet comunale e dell'ente gestore dei servizi ove delegati.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. I contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati con i funzionari, che devono essere concessi nel più breve tempo possibile.

Art. 10

Assistenza al cittadino

1. Gli uffici assicurano un servizio di assistenza al contribuente e all'utente per gli adempimenti connessi ai tributi, canoni e tariffe in autoliquidazione, provvedendo su richiesta dell'interessato al

calcolo dell'importo dovuto, alla compilazione dei modelli di versamento e alla stesura delle dichiarazioni previste dalla disciplina vigente.

2. Il servizio è gratuito, salvo il rimborso di spese vive per operazioni informatiche e duplicazioni di copie.

3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente o dall'utente e l'ente non è responsabile per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

Art. 11

Ravvedimento in materia tributaria ed extra-tributaria

1. 1. Al ravvedimento in materia tributaria ed extra-tributaria si applicano le disposizioni di legge in materia.

2. I regolamenti comunali di disciplina dei singoli tributi possono prevedere disposizioni più favorevoli al contribuente in deroga a quanto previsto al primo comma.

Art. 12

Termini di accertamento dei tributi

1. Gli atti di accertamento di tributi comunali e gli atti di irrogazione di sanzioni tributarie devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o dell'anno nel corso del quale è stato o doveva essere effettuato il versamento del tributo.

Art. 13

Prescrizione delle entrate patrimoniali

1. Per le entrate patrimoniali, il diritto di credito del Comune si prescrive: in dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c., per le somme da riscuotersi "una tantum"; in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 c.c., per le somme dovute periodicamente ad anno o in periodi più brevi.

2. La prescrizione delle entrate patrimoniali è interrotta dalla notifica di qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore.

Art. 14

Rimborsi

1. Il diritto del contribuente al rimborso di tributi pagati e non dovuti si prescrive in cinque anni.

2. Il diritto dell'utente al rimborso di corrispettivi di natura patrimoniale pagati e non dovuti si prescrive in dieci anni.
3. I termini di cui ai commi precedenti decorrono dal giorno del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di contenzioso, detto termine iniziale coincide con il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto al rimborso.
4. Sono fatte salve le previsioni di rimborso d'ufficio contenute in leggi o regolamenti speciali.

Art. 15

Rateazioni

1. Qualora la somma a debito del contribuente o dell'utente, risultante dall'avviso di accertamento del tributo, dall'atto di irrogazione di sanzioni tributarie, dalla fattura, bolletta od ingiunzione di pagamento di canoni o tariffe, sia complessivamente superiore all'importo di Euro 150,00 anche se risultante dalla somma di più atti contestuali, il debitore può chiedere la rateazione del proprio carico in un massimo di otto rate di pari importo, di cui la prima da versarsi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'atto e le successive con intervalli non superiori al bimestre. Gli importi delle rate successive alla prima devono essere maggiorati degli interessi legali maturandi scadenza della prima rata al saldo, calcolati esclusivamente sull'importo dovuto a titolo di tributo, canone o tariffa e con divieto di anatocismo.
2. Qualora la somma a debito di cui al primo comma sia superiore all'importo di Euro 1.000,00 la rateazione può essere effettuata in un massimo di dodici rate, con intervalli non superiori al bimestre.
2. bis Qualora la somma a debito di cui al primo comma sia superiore all'importo di Euro 6.000,01 la rateazione può essere effettuata in un massimo di settantadue rate mensili.
3. Il Funzionario responsabile valuta la sussistenza delle condizioni per la concessione **del beneficio** della rateazione, in relazione sia alle condizioni economiche del debitore che **alla tutela delle ragioni di credito dell'Amministrazione**, e si pronuncia con provvedimento motivato. La rateazione deve essere comunque concessa ove il contribuente o l'utente produca a garanzia **una fideiussione** bancaria o polizza fideiussoria assicurativa per l'intero importo rateizzato **comprensivo di interessi**, di durata non inferiore ai novanta giorni successivi alla scadenza dell'ultima rata e con espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 16

Interessi

1. Gli interessi dovuti al Comune per parziali, ritardati od omessi versamenti e gli interessi spettanti al contribuente per versamenti indebiti sono fissati nella stessa misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
2. La maturazione degli interessi è giornaliera, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento per gli interessi spettanti al Comune e dalla data del versamento per gli interessi spettanti al contribuente.

Art. 17

Diritto di interpello

1. Per quanto concerne il diritto di interpello si rinvia allo specifico regolamento approvato dall'Ente.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2020.